



Ministero dell'Istruzione  
USR per il Lazio - Ambito territoriale provinciale di Latina  
Istituto Comprensivo "Frezzotti/Corradini"



Istituto Comprensivo  
**Frezzotti  
Corradini**  
Latina

Sede Legale:  
Via Quarto, 49 - 04100 Latina  
Sede Operativa  
Via Amaseno, 29 - 04100 Latina  
Codice fiscale 91124300590

Tel.: 0773697768  
Fax: 0773484311  
PEO: Itic85000t@istruzione.it  
PEC: Itic85000t@pec.istruzione.it  
Codice Univoco Ufficio UFZ232



Circolare n. 300

Latina, 27.03.2021

Ai Genitori degli alunni

Ai Docenti

AI DSGA

SITO WEB

**Oggetto:** ripresa attività didattica in presenza dal 30 marzo 2021

Con riferimento alla nota del Ministero dell'Istruzione prot. n.9771 del 26.03.2021 e all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n.Z00008 del 27.03.2021 (allegate alla presente), si comunica che da martedì 30.03.2021 **le attività didattiche si svolgeranno in presenza** per tutte le sezioni/classi della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, secondo gli orari predefiniti e comunicati ad inizio anno.

Il Dirigente Scolastico  
**Prof.ssa Roberta Venditti**  
Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993



## *Ministero dell'istruzione*

Ufficio scolastico regionale per il Lazio  
Direzione generale

Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  
della Regione Lazio

*LORO PEC*

*e, p.c.*

Alle Prefetture di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e  
Viterbo

Al Dipartimento per il sistema educativo di  
istruzione e di formazione

Agli Uffici scolastici provinciali

Al Servizio ispettivo

All' Assessorato lavoro e nuovi diritti, formazione,  
scuola e diritto allo studio universitario, politiche  
per la ricostruzione della Regione Lazio

Alle OOSS. del comparto e dell'area dirigenziale  
«*Istruzione e ricerca*»

Oggetto: Lazio in “zona arancione”.

Il Ministero della Salute ha comunicato che al Lazio si applicheranno, da martedì 30 marzo 2021, le regole previste per le cosiddette “zone arancioni” dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. Per le scuole si tratta delle medesime regole applicabili alle “zone gialle”.

Da martedì 30 marzo 2021, pertanto, le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione assicureranno la didattica in presenza per tutto il tempo-scuola.

Quanto al secondo ciclo, la Regione Lazio ha comunicato che la sospensione delle attività in presenza sarà prorogata sino al 31 marzo 2021 compreso.

Terminata la sospensione pasquale delle attività didattiche e quindi dal 7 aprile 2021, le istituzioni scolastiche del secondo ciclo adotteranno, quindi, forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca sia garantita l'attività didattica in



# *Ministero dell'istruzione*

Ufficio scolastico regionale per il Lazio  
Direzione generale

presenza. Restano ferme le usuali deroghe per le attività laboratoriali e quelle occorrenti per garantire l'effettiva inclusione scolastica.

Si attende, entro breve, la pubblicazione sia dell'ordinanza del Ministro della Salute sia del Presidente della Regione Lazio che renderanno ufficiale quanto sopra.

Sarà cura di questo Ufficio informare in merito ad eventuali novità, non appena saranno pubblicate le predette ordinanze.

Il direttore generale

*Rocco Pinneri*

Digitally signed  
by PINNERI ROCCO  
C=IT  
O=MINISTERO  
ISTRUZIONE,  
UNIVERSITA' E  
RICERCA



Repubblica Italiana

# Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Disponibile in formato elettronico sul sito: [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

Legge Regionale n.12 del 13 agosto 2011

Data 27/03/2021

Numero 31

Periodicità bisettimanale

Direzione Redazione ed Amministrazione presso la Presidenza della Giunta Regionale Via Cristoforo Colombo, 212 – 00147 ROMA  
Direttore del Bollettino: Dott. Alessandro Bacci

---

# SOMMARIO

## **Regione Lazio**

Atti del Presidente della Regione Lazio

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 marzo 2021, n. Z00008

**Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - misure per il rientro a scuola degli alunni dal 30 marzo 2021 . . . . . Pag. 3**

# Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 marzo 2021, n. Z00008

**Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - misure per il rientro a scuola degli alunni dal 30 marzo 2021**

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - misure per il rientro a scuola degli alunni dal 30 marzo 2021.

**VISTI** gli artt. 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

**VISTO** l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

**VISTE** le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

**VISTO** il DPCM del 3 dicembre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». (20A06767;

**VISTO** il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

**VISTO** il decreto legge n. 1 del 5 gennaio 2021 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 14 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;

**VISTE** le ordinanze del Ministro della salute 27 febbraio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 febbraio 2021, n. 50;

**VISTO** il DPCM del 2 marzo 2021 recante; Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**TENUTO CONTO** che per le c.d. zone rosse il citato decreto prevede che:

- Sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
- Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata

**CONSIDERATO** che il Ministero della Salute ha comunicato che al Lazio si applicheranno, da martedì 30 marzo 2021, le regole previste per le cosiddette “zone arancioni” dal DPCM del 2 marzo 2021;

**RITENUTO** pertanto che:

- da martedì 30 marzo 2021 le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione assicureranno la didattica in presenza per tutto il tempo-scuola;
- per le Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo e per le Istituzioni Formative la sospensione delle attività in presenza è prorogata sino al 31 marzo 2021 compreso, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 43 del DPCM del 2 marzo 2021. Restano ferme le usuali deroghe per le attività laboratoriali e quelle occorrenti per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto già previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020 e ss.ii.mm., garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale (DAD);
- terminata la sospensione pasquale delle attività didattiche e quindi dal 7 aprile 2021, le Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo e le Istituzioni Formative adotteranno forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca sia garantita l'attività didattica in presenza, la restante parte delle attività didattiche sarà svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza;

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il



diffondersi del virus;

**emana la seguente ordinanza:**

- Le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione assicureranno la didattica in presenza per tutto il tempo-scuola a partire dal 30 marzo 2021.
- Per le Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo e per le Istituzioni Formative la sospensione delle attività in presenza è prorogata sino al 31 marzo 2021 compreso, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 43 del DPCM del 2 marzo 2021. Restano ferme le usuali deroghe per le attività laboratoriali e quelle occorrenti per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto già previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020 e ss.ii.mm., garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale (DAD).
- Terminata la sospensione pasquale delle attività didattiche e quindi dal 7 aprile 2021, le Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo e le Istituzioni Formative adotteranno forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca sia garantita l'attività didattica in presenza. Restano ferme le usuali deroghe per le attività laboratoriali e quelle occorrenti per garantire l'effettiva inclusione scolastica.
- Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data di pubblicazione fino all'emanazione dei successivi provvedimenti governativi.
- La presente Ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Il Presidente della Regione Lazio  
Nicola Zingaretti